ASSOCTU
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO

TEG e TAEG: modalità di calcolo e principali problematiche

Roma, 29 maggio 2020

dott. Antonio Giulio Pastore

TEG (condizioni corrispettive) E TAEG

TEG

Usura

Art. 1815 c.c. II comma

TIR.X

TAEG

Trasparenza

Art.125bis TUB (e art.117?)

TIR.COST

Assicurazioni?

	TEG	TAEG
Pre 2010	Solo assicurazione morte / infermità / disoccupazione imposta dal creditore	Solo assicurazione morte / infermità / disoccupazione imposta dal creditore
Post 2010	Assicurazioni connesse al credito (contestuali, obbligatorie per legge o per contratto)	Assicurazioni obbligatorie per ottenere il credito

TEG (usura) – Istruzioni per la rilevazione TEGM

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

- Verifica **ex ante** (L. 24/01 – Cass. S.U. 24675/17)
- Non rileva l'eventuale previsione di tassi variabili
- Sufficiente riuscire a elencare i flussi positivi (erogazioni) e negativi (rimborsi: rate e spese) e le relative date
- Calcolo in base alle date effettive da contratto (TIR.X)
- Non rientrano nel TEG imposte e bolli (art. 644 c.p.)
- **Assicurazioni? Garanzie?**

TEG (usura) – Assicurazioni

Legge 108/96 (art. 644 c.p.): tutti gli oneri "*connessi all'erogazione del credito*"

Istruzioni '96: considerano solo le "*spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del creditore*"

Istruzioni '99: limitano l'inclusione specificando che "*le spese per assicurazioni o garanzie non sono ricomprese qualora derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge*" (Cessioni V).

TEG (usura) – Assicurazioni

Istruzioni ’09 (in vigore dall’1/01/10). Polizze incluse se:

1. **assicurano il rimborso del credito**;

2. **tutelano i diritti del creditore** nell’ambito del rapporto di finanziamento.

Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche:

a) è **obbligatoria per legge o per contratto** per ottenere il credito;

b) è obbligatoria o, **nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali**;

c) è **contestuale** alla concessione del finanziamento.

TEG (usura) – Assicurazioni

Cass. Civ., Sez. I, n. 8806 del 5/04/17:

- principio di connessione al credito è necessario e sufficiente per inclusione nel TEG indipendentemente dalle Istruzioni;
- la contestualità di sottoscrizione è indice presuntivo sufficiente della connessione al credito

In senso conforme **Cass. Civ. n. 5160 del 6/03/18** e **Cass. Civ. n. 9298 del 16/04/18**.

Cass. 22458 del 24/09/18 (cessione V stipendio): il carattere obbligatorio per legge di una polizza vita non ne esclude il carattere remunerativo per l'intermediario, che è condizione sufficiente per l'inclusione anche prima del 2010

TEG (usura) – Assicurazioni

Reggeranno queste pronunce al «ritorno» del principio di omogeneità (Cass. S.U. 16303/18 e Cass. 26286/19)?

Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 16291 del 26/07/18: *non possono sussistere dubbi riguardo al carattere innovativo delle disposizioni del 2009 (…) Ciò implica necessariamente che, per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010 (data di entrata in vigore delle istruzioni del 2009), occorre applicare la disciplina previgente. (…). Ne consegue che, per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010, ai fini della determinazione del tasso, occorre avere riguardo esclusivamente al costo delle polizze assicurative imposte dal creditore, le stesse, del resto, che sono state considerate nei decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM, cioè dei parametri di riferimento con cui debbono essere confrontati i TEG; questo confronto, ovviamente, deve avvenire considerando gli stessi elementi, nel rispetto del principio di simmetria cui hanno fatto riferimento le Sezioni Unite"*

TEG (usura) – Assicurazioni

Sempre **Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 16291 del 26/07/18**:

Verifica TEG non può essere più «severa» di quella del TAEG viste le diverse sanzioni

«Il Collegio ritiene conforme a sistema utilizzare gli stessi elementi presuntivi indicati con riferimento al TAEG dalle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 in data 12 settembre 2017 dal Collegio di Coordinamento. Esse hanno individuato un criterio presuntivo che, come già detto, è desumibile dal concorso delle seguenti circostanze:

- la polizza ha funzione di copertura del credito;

- sussiste connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata;

- l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo»

TAEG (trasparenza) – DM 8/07/92 e Disp. Trasp. 29/7/09

$$\sum_{k=1}^{m} C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-S_l}$$

- Verifica su condizioni iniziali (ex ante)
- Non rileva l'eventuale previsione di tassi variabili
- Sufficiente riuscire a elencare i flussi positivi (erogazioni) e negativi (rimborsi: rate e spese).
- **Non servono le date: calcolo in ipotesi di periodi di durata uniforme (TIR.COST)**
- **Rientrano nel TAEG imposte e bolli dal 1/01/10**
- **Assicurazioni?**

TAEG (trasparenza) – Assicurazioni

D.M. 8/07/92: **incluse le** ***spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del consumatore***

Delibera CICR 4/03/03: **cambia acronimo da TAEG a ISC e rimanda a Banca d'Italia per modalità calcolo**

Disposizioni Trasparenza Bankitalia 29/07/09: ***nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.***

All'improvviso, tutte le assicurazioni diventano facoltative…

TAEG (trasparenza) – Assicurazioni

Collegio di Coordinamento ABF 10621/17 (e seguenti):

Se polizza è qualificata in contratto come facoltativa, *spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio;*

Possibile assolvere l'onere della prova *attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

TAEG (trasparenza) – Assicurazioni

Sempre Collegio di Coordinamento ABF 10621/17:

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario (…) documentando, in via alternativa:

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento'.*

TAEG (trasparenza) – Assicurazioni

Operativamente cosa cercare:

1. **Contestualità nella stipula contratto / assicurazione;**
2. **Inserimento polizza nell'importo finanziato;**
3. **Assenza diritto recesso oltre 30 giorni (non rileva se oltre 5 anni);**
4. **Indennizzo pari al debito residuo (ass. morte) o a importo rate (ass. disoccupazione);**
5. **Beneficiario l'intermediario;**
6. **Parte del premio remunera l'intermediario per il collocamento.**

TAEG (trasparenza) – Assicurazioni

Andando oltre, il Collegio di Coordinamento ABF 16291/18:

*Per quanto attiene alla **prova "di aver offerto condizioni simili**, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio":*

- ***è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio** degli altri soggetti;*
- *è necessario che l'intermediario produca almeno **due contratti**;*
- *i soli cinque parametri e i rispettivi **scostamenti dal benchmark** da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale **±50bp**; 2. durata: **±25**%; 3. importo: **±25**%; 4. periodo di offerta: **±3 mesi**; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati).*

TAEG (trasparenza) – Sanzione

Credito al consumo: sostituzione del TAEG con il minimo dei BOT (art. 125bis TUB, commi 6 e 7 / art. 124 TUB)

Art. 125bis, commi 6 e 7:

«6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi».

TAEG (trasparenza) – Sanzione

Credito al consumo:

<u>ABF Coordinamento 1430/16</u>: art. 125bis TUB si applica anche retroattivamente (o meglio, l'art. 124 TUB, comma 5 va interpretato come l'art. 125bis)

«*considerando che <u>analoga conseguenza ortopedica era applicabile per i consumatori anche al primo dei tre prestiti in virtù di quanto previsto dall'art.124 comma 5 allora vigente</u> (…), discende da quanto detto che per tutti e tre i contratti in discussione la nullità della controversa clausola relativa al TAEG deve comportare, così come richiesto dal ricorrente, l'applicazione del tasso legale sostitutivo*»

<u>ABF Coordinamento 12832/18</u> conferma tale orientamento in merito:

- all'applicabilità del tasso BOT sostitutivo in caso di mancata inclusione nel TAEG della polizza «nei fatti obbligatoria»;
- all'applicabilità della sanzione anche pre-introduzione art. 125bis TUB.

TAEG (trasparenza) – Sanzione

Altri finanziamenti (mutui, finanziamenti a non consumatori):

ABF Collegio di Roma, n. 4953/16: non applicabile minimo BOT

«*Sul punto, va premesso che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Ebbene, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB*»

TEG E TAEG

	TEG	TAEG
Pre 2010	~~Solo assicurazione morte / infermità / disoccupazione imposta dal creditore~~ **Cass 8806/17: Tutte le assicurazioni connesse al credito**	Solo assicurazione morte / infermità / disoccupazione imposta dal creditore
Post 2010	Assicurazioni connesse al credito (contestuali, obbligatorie per legge o per contratto)	~~Assicurazioni obbligatorie per ottenere il credito~~ **ABF: possibile dimostrare che assicurazioni "facoltative" siano nei fatti obbligatorie**

ASSOCTU
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO

La mora e l'usura: modalità di calcolo alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali

Roma, 29 maggio 2020

dott. Antonio Giulio Pastore

Cass. Civ. I sez. n. 350, pubbl. 9/01/13

Principio giuridico (riferito agli interessi moratori):

«ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, **quindi anche a titolo di interessi moratori**:

il riferimento, contenuto nel D.L. n.394 del 2000, art.1, comma 1, **agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile** – senza necessità di specifica motivazione – **l'assunto**, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, **secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori**».

Le Istruzioni della Banca d'Italia

Le **Istruzioni della Banca d'Italia** (luglio '16) prevedono che:

- «**sono esclusi (…) gli interessi di mora** e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo»
- «**le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata** del rapporto, laddove consentite, **sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte** alle spese di chiusura della pratica»

Se valesse, come affermato dalle **Cassazioni Civili I sez. n. 12965/16 e 22270/16 poi riprese dalla Cassazione S.U. 16303/18**, il **principio di omogeneità / simmetria** tra TEG della fattispecie concreta e TEGM (quindi tasso soglia), **la mora (e la penale di estinzione) risulterebbero escluse dalla verifica dell'usura per l'inesistenza di un termine di confronto omogeneo**

Come includere gli interessi moratori?

POSSIBILI METODI DI INCLUSIONE

CONFRONTO TRA TASSO NOMINALE DI MORA E SOGLIA D'USURA

~~**SOMMA DEI TASSI** CORRISPETTIVO E MORATORIO E CONFRONTO CON LA SOGLIA~~

CALCOLO DEL **TEG COMPLESSIVO NELLO SCENARIO PIU' ONEROSO** E CONFRONTO CON LA SOGLIA (***TRIB. UDINE, MASSARELLI N. 5961 DEL 26/09/14***)

CONFRONTO TRA TASSO NOMINALE DI MORA E SOGLIA D'USURA

ESEMPIO:

*Ipotizziamo che l'Euribor sia al 5% e la soglia per i mutui a tasso variabile sia al **9%**.*

Se il contratto prevede:

- ✓ *tasso corrispettivo: Euribor + 3% = 8%*
- ✓ *tasso di mora: tasso corrispettivo + 2% = **10%***

allora il tasso di mora è in usura.

CONFRONTO TRA TASSO NOMINALE DI MORA E SOGLIA D'USURA

E' un metodo che presenta punti di forza e di «debolezza»:

- è di immediata applicazione
- problema della cd. «clausola di salvaguardia»
- la legge 108/96 (e l'art. 644 c.p.) fa tuttavia riferimento al «tasso effettivo **dell'operazione**»
- Quali sono le conseguenze di un tasso di mora > soglia?

1. **Gratuità del finanziamento** (Appello Venezia, n. 342/2013, Appello Roma n. 432316, Cass. 23192/17);
2. **Nullità della sola clausola di mora** (Cass. 26286 del 17/10/19) o **applicazione tasso legale** (Cass. 27442/18)

MAGGIORAZIONE MEDIA DI MORA DEL 2,1%

Problema della **maggiorazione media di mora del 2,1%**

TASSO SOGLIA DI MORA = (TEGM + 2,1%) x 1,5

"Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" della Banca d'Italia 3/07/13:

"*Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (…), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".* ***In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo***".

MAGGIORAZIONE MEDIA DI MORA 2,1%

Cass. 27442/18: ***il tasso soglia di mora è un tasso fantomatico***

(…) è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 l. 108/96, ma in base ad un ***fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia"***

MAGGIORAZIONE MEDIA DI MORA 2,1%

Cass. 26286 del 17/10/19: necessaria l'adozione della maggiorazione media di mora (pr. omogeneità)

*poichè la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "**tasso soglia di mora" del semestre di riferimento**, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996.*

(…)

***il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario** (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto).*

MAGGIORAZIONE MEDIA DI MORA 2,1%

<u>Ordinanza di remissione alle Sezioni Unite n. 26946 del 22/10/19</u>, chiamate a esprimersi su:

1. "***la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori****, dovendosi in particolare valutare (…) se l'evidenziato principio di simmetria consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio*"

2. "*qualora si opti per la soluzione contraria occorre poi stabilire* ***se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia*** *(…) o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto,* ***e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro****, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione*"

~~**SOMMA DEI TASSI** CORRISPETTIVO E MORATORIO E CONFRONTO CON LA SOGLIA D'USURA~~

ESEMPIO (DI PRIMA):

*Ipotizziamo che l'Euribor sia sempre al 5% e la soglia per i mutui a tasso variabile sia al **9%**.*

Se il contratto prevede:

- ✓ *Tasso corrispettivo: Euribor + 3% = 8%*
- ✓ *Tasso di mora: tasso corrispettivo + 2% = 10%*

e «non ci si accontenta» del riconoscimento della clausola di mora in usura non si può comunque affermare che la loro aggregazione dia un tasso effettivo pari al 8% + 10% = 18%, maggiore della soglia.

~~SOMMA DEI TASSI~~ CORRISPETTIVO E MORATORIO E CONFRONTO CON LA SOGLIA D'USURA

La sommatoria dei tassi è un metodo errato tecnicamente prima che giuridicamente:

- il 18% non è un tasso, ma una somma tra «mele e pere»: il tasso corrispettivo applicato al finanziamento (8%) e il tasso moratorio (10%) applicato a una diversa base di calcolo (debito scaduto e impagato)
- giuridicamente, il tasso corrispettivo remunera l'erogazione del finanziamento, il tasso moratorio la distinta obbligazione che sorge in caso di ritardo nel pagamento della rata

~~SOMMA DEI TASSI~~ CORRISPETTIVO E MORATORIO E ~~CONFRONTO CON LA SOGLIA D'USURA~~

Diffidate delle imitazioni:

- dire che il tasso effettivo del finanziamento è pari al tasso corrispettivo (8%) più la «maggiorazione di mora» (2%) (più l'eventuale penale estinzione) e quindi è pari al 10% > soglia (9%) è errato esattamente per gli stessi motivi per cui è errata la somma dei tassi.
- Basta considerare il seguente esempio. Secondo voi sono contratti equivalenti?

Condizioni pattuite	CONTRATTO 1	CONTRATTO 2
Tasso corrispettivo	**2%**	**7%**
Tasso di mora	10%	10%
Maggiorazione di mora	10% - 2% = **8%**	10% - 7% = **3%**
Tasso effettivo?	2% + 8% = **10%**	7% + 3% = **10%**

UDINE 26/09/14: CALCOLO DEL RENDIMENTO EFFETTIVO NELLO SCENARIO PIU' ONEROSO

Il dott. Massarelli del Tribunale di Udine osserva che:

- Il tasso di mora è solo una componente del costo del finanziamento
- La sola evidenza di un tasso di mora superiore alla soglia non è sufficiente a configurare usura
- È necessario aggregare ex ante in qualche modo NON I TASSI ma GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA

- La legge 108/96 individua il **tasso effettivo del finanziamento, che è unitario**
- **Il contratto deve garantire il rispetto delle soglie qualsiasi sia l'andamento del piano di rimborso, anche in caso di ritardato pagamento**
- Calcoliamo il tasso effettivo nell'ipotesi (patologica) più onerosa: se è fuori soglia, il finanziamento è in usura, altrimenti no

UDINE 26/09/14: CALCOLO DEL RENDIMENTO EFFETTIVO NELLO SCENARIO PIU' ONEROSO

Come si fa?

- Ipotizzo che il mutuatario non paghi mai le rate, ma solo la mora sulle rate scadute e impagate
- Solo al termine del finanziamento, pagherà tutte le rate impagate
- In questo modo pagherà il massimo della mora possibile, ed anche tutte le rate: non potrebbe pagare di più
- Calcoliamo il tasso effettivo che uguaglia il finanziamento erogato oggi e il pagamento della mora a ogni scadenza e della somma delle rate alla fine. E' superiore alla soglia d'usura?
- **Se sì, il finanziamento è a titolo gratuito**

UDINE 26/09/14: CALCOLO DEL RENDIMENTO EFFETTIVO NELLO SCENARIO PIU' ONEROSO

Condizioni contrattuali: tasso corrispettivo (7,5%), tasso moratorio (15%).		
Rend. Effettivo	**13,124%**	**Soglia 10,23%**
01/05/2001	100.000	erogazione
31/05/2001	-	
30/06/2001	- 30	mora su I rata impagata
31/07/2001	- 60	mora su I e II rata impagata
31/08/2001	- 90	mora su I, II e III rata impagata
30/09/2001	- 120	mora su I, II, III e IV rata impagata
31/10/2001	- 150	mora su I, II, III, IV e V rata impagata
30/11/2001	- 180	mora su I, II, III, IV, V e VI rata impagata
		(…)
31/03/2006	- 120.228	pagamento somma tutte rate impagate

SULLA PENALE DI ESTINZIONE (CENNI)

- La rilevanza della penale di estinzione per l'usura è stata affermata da diversi tribunali (primo il Trib. Pescara 11/11/14, poi Bari 12/12/14 (confermato 19/10/15), etc.)
- Anche la penale di estinzione è un onere eventuale, da includere in qualche modo nella verifica dell'usura
- Da un punto di vista tecnico l'unica modalità di inclusione possibile prevede il calcolo dell'importo della penale (in una qualche ipotesi di esercizio dell'estinzione) e l'inclusione dell'importo nel calcolo del **rendimento effettivo**.
- **Sempre che sia possibile includere la penale, dobbiamo considerare tutti gli scenari (anche quelli poco plausibili, come estinzione immediata) o solo lo scenario verificatosi ex post?**
- **E la penale di risoluzione?**